Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 agosto 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

I titoli delle leggi 8 luglio 1950, n. 538 e 15 luglio 1950, n. 539, erroneamente riprodotti nel Sommario della *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 1° agosto 1950, devono rettificarsi nel modo seguente:

LEGGE 8 luglio 1950, n. 538.
Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, e approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale.

LEGGE 15 luglio 1950, n. 539.
Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 giugno 1950, n. 541.
Autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000 per l'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia . . . Pag. 2226

LEGGE 4 luglio 1950, n. 542.
Concessione di pensione straordinaria alla vedova dell'on. Giovanni Amendola . . . . . Pag. 2226

LEGGE 4 luglio 1950, n. 543.
Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 . . . . . . Pag. 2226

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1950.
Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie delle industrie e della manovalanza generica dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Frattamaggiore, Giugliano in Campania ed altri . . . . Pag. 2231

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1950.
Sostituzione di due membri della Commissione provinciale per il collocamento, nella provincia di Savona. Pag. 2231

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1950.
Periodo di disoccupazione non indennizzabile per le lavorazioni di cernita, spianamento, imballaggio e spedizione del tabacco nelle provincie di Chieti e di Pescara. Pag. 2232

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e gustizia: Trasferimento di notai. Pag. 2232

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 . . . Pag. 2232
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 . . . . . . Pag. 2232
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santi Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 . . . . . Pag. 2232
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portocivitanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 . . . Pag. 2232
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949. Pag. 2233
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 . . Pag. 2233
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949. Pag. 2233
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borgio Verezzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 . . . Pag. 2233
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rivisondoli ad [illegible] nere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 . . . . Pag. 2233
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949. Pag. 2233

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 . . . . . Pag. 2233
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civitavecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 Pag. 2233
Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2233

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a sei posti di veterinario addetto al civico servizio d'igiene e sanità del comune di Torino . . . . . Pag. 2234
Avviso di rettifica . . Pag. 2234
Ministero della difesa-Aeronautica: Concorso per l'ammissione di settantacinque allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1950-51 Pag. 2234
Ministero dei lavori pubblici:
Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a centosessantadue posti di geometra aggiunto (gruppo B, grado 11°) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948. Pag. 2240
Esito di ricorso Pag. 2240
Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) . . . . Pag. 2240

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 175 DEL 2 AGOSTO 1950:
Leggi e regolamenti approvati dal Consiglio Regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
(3250)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 giugno 1950, n. 541.
Autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000 per l'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per provvedere all'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia.

Art. 2.

Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 4 luglio 1950, n. 542.
Concessione di pensione straordinaria alla vedova dell'on. Giovanni Amendola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Alla signora Eva Kuhn, vedova dell'on. Giovanni Amendola, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1950 e per tutto lo stato di vedovanza, una pensione straordinaria di L. 360.000 annue.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 4 luglio 1950, n. 543.
Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51 la spesa straordinaria di L. 20.000.000 per provvedere all'acquisto e alla riparazione di mezzi nautici, fabbricati e mezzi di trasporto, adibiti ai servizi delle Capitanerie di porto ed uffici dipendenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale compreso quello distaccato da altre Amministrazioni — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	149.800.000
2	Personale avventizio e giornaliero, compreso quello distaccato da altre Amministrazioni Retribuzioni e assegni personali (*Spese fisse*)	187.000.000
3	Oneri previdenziali, a carico dell'Amministrazione, sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo (*Spese fisse e obbligatorie*)	14.500.000
4	Personale salariato - Paghe e assegni vari	69.200.000
5	Oneri previdenziali, a carico dell'Amministrazione, sugli assegni corrisposti al personale salariato (*Spese obbligatorie*)	5.400.000
6	Premio giornaliero di presenza al personale civile di ruolo (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spese obbligatorie*)	13.840.000
7	Premio giornaliero di presenza al personale avventizio e giornaliero (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spese obbligatorie*)	8.940.000
8	Premio giornaliero di presenza al personale salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) (*Spese obbligatorie*)	2.750.000
9	Compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	13.000.000
10	Compensi per lavoro straordinario al personale avventizio e giornaliero dell'Amministrazione centrale e provinciale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	8.000.000
11	Compensi per lavoro straordinario al personale salariato dell'Amministrazione centrale e provinciale (regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585)	2.000.000
12	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale dell'Amministrazione della marina mercantile (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19).	700.000
13	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale	1.000.000
14	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	300.000
15	Spese per le autovetture degli uffici tecnici	2.500.000
16	Assegni e indennità per gli addetti al Gabinetto del Ministro e alla Segreteria particolare, del Sottosegretario di Stato	7.400.000
17	Indennità ai componenti di commissioni	1.250.000
18	Spese varie per il funzionamento di commissioni — Rimborso spese per prove testimoniali presso le commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi	120.000
19	Indennità di missione e rimborso spese di trasporto nel territorio metropolitano al personale civile dell'Amministrazione centrale	6.000.000
20	Indennità di missione e rimborso spese di trasporto per la partecipazione di delegati dell'Amministrazione della Marina Mercantile a riunioni e conferenze internazionali all'estero	2.000.000
21	Spese di telegrammi	6.000.000
22	Spese di liti, arbitraggi e risarcimenti danni (*Spese obbligatorie*)	300.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951
23	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	300.000
24	Spese casuali	300.000
25	Fitto di locali e canoni d'acqua per l'Amministrazione centrale — Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizia dei locali e degli impianti vari per l'Amministrazione centrale	6.000.000
26	Spese per le statistiche concernenti i servizi della Marina mercantile (art. 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	100.000
27	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spese obbligatorie*)	*per memoria*
		508.700.000
	DEBITO VITALIZIO	
28	Pensioni ordinarie e assegno di caroviveri (*Spese fisse*)	325.000.000
29	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli artt. 3, 4 e 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spese obbligatorie*)	550.000
		325.550.000
	SPESE PER LA MARINA MERCANTILE	
30	Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi (*Spese obbligatorie*)	*per memoria*
31	Sovvenzione alla Cassa nazionale per la previdenza della gente di mare (art. 19 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, e legge 9 aprile 1931, n. 456) e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie attinenti alla Marina mercantile — Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie	14.000.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951
32	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880). Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (art. 69 e 101 del Codice della navigazione). Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 89, 197 e 363 del Codice della navigazione (*Spese obbligatorie*)	50.000
33	Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915 e 31 maggio 1929) (*Spesa obbligatoria*)	21.500.000
34	Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piloti nei porti ove il pilotaggio è dichiarato obbligatorio	210.000
35	Contributo alle spese di mantenimento dei fari del Mar Rosso (Convenzione internazionale 16 dicembre 1930, approvata con legge 7 gennaio 1932, n. 140) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		35.760.000
	SPESE PER LE CAPITANERIE DI PORTO	
36	Ufficiali delle Capitanerie di porto — Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	234.106.000
37	Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria Indennità di ausiliaria (*Spese fisse*)	5.824.000
38	Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	94.200.000
39	Incaricati marittimi e delegati di spiaggia Inservienti locali di porto Retribuzioni Indennità di reggenza di uffici di porto (*Spese fisse*)	21.610.000
40	Oneri previdenziali, a carico dell'Amministrazione, sulle retribuzioni corrisposte agli incaricati marittimi, delegati di spiaggia e inservienti locali di porto (*Spese fisse e obbligatorie*)	3.390.000
41	Premio giornaliero di presenza al personale militare delle Capitanerie di porto (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spese obbligatorie*)	16.000.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951
42	Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale militare delle Capitanerie di porto . . .	4.500.000
43	Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale civile delle Capitanerie di porto	500.000
44	Spese di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale militare delle Capitanerie di porto . . .	8.000.000
45	Spese di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale civile delle Capitanerie di porto . . .	1.000.000
46	Fitto locali Manutenzione ordinaria dei fabbricati delle Capitanerie di porto	12.000.000
47	Spese di ufficio per le Capitanerie di porto	8.000.000
48	Ufficiali delle Capitanerie di porto Indennità di alloggio	2.000.000
49	Ufficiali delle Capitanerie di porto Razione viveri .	59.200.000
50	Sussidi a militari in servizio, cessati dal servizio ed alle loro famiglie	500.000
51	Spese per i corsi di perfezionamento degli ufficiali Crociere su navi mercantili (regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito in legge 23 dicembre 1935, n. 2319) Spese per il corso dei sottotenenti di porto di nuova nomina presso l'Accademia navale di Livorno (art. 3 del regio decreto 10 settembre 1923, numero 2068)	3.000.000
52	Attrezzi, arredi, mobili, mezzi nautici e pubblicazioni tecniche inerenti i servizi delle Capitanerie di porto. Corpo di guardia. Illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese telefoniche. Carburanti e lubrificanti	25.000.000
		498.830.000
	SPESE PER I SERVIZI MARITTIMI	
53	Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio portuale Spese per la visita del materiale nautico delle Società sovvenzionate e per l'acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni	500.000
54	Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi e compensi per speciali trasporti con carattere postale e commerciale	4.072.000.000
		4.072.500.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951
	SPESE PER LA PESCA	
55	Spese relative all'esercizio dei mezzi nautici adibiti alla vigilanza sulla pesca	6.000.000
	SPESE DIVERSE	
56	Prestazioni del Registro italiano navale a favore del Ministero della Marina mercantile .	1.000.000
57	Versamento al bilancio speciale degli uffici del lavoro portuale dei proventi indicati nell'art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277 convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269, nonchè degli avanzi di fondi indicati nell'art. 12 del regio decreto-legge medesimo	*per memoria*
		1.000.000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE DIVERSE	
58	Concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo contratto dall'« Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale » con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per provvedere alle spese di impianto della vasca dell'Istituto medesimo (regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463, e regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530)	240.000
59	Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito	2.000.000
60	Spese per la vigilanza ministeriale sull'andamento dei servizi e sul funzionamento delle società di navigazione (art. 10 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e art. 36 del capitolato allegato alle convenzioni fra lo Stato e le società di navigazione di carattere locale)	*per memoria*
61	Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali (articolo 17 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951
62	Contributo dello Stato a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara previsto dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, per il trattamento economico agli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa orientale in conseguenza della guerra	60.000.000
63	Acquisto e riparazione straordinaria di mezzi nautici, fabbricati e mezzi di trasporto adibiti ai servizi delle Capitanerie di porto e uffici dipendenti	20.000.000
64	Concorso dello Stato negli interessi su operazioni di credito per la pesca (art. 45 e 93 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 303, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626)	1.537.000
65	Somma da erogare ai sensi della legge 8 marzo 1949, n. 75, per contributi sui materiali, di ammortamento, integrativi e di miglioramento per le costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni di navi mercantili eseguite in cantieri nazionali	*per memoria*
66	Somma da erogare per la predisposizione delle strutture previste dall'art. 11 1° comma della legge 8 marzo 1949, n. 75, sulle navi mercantili di cui al secondo comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147	*per memoria*
67	Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali (articolo 32 della legge 8 marzo 1949, n. 75)	*per memoria*
		83.777.000
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	FINANZIAMENTI	
68	Finanziamenti speciali per la costruzione di navi mercantili (art. 26, 1° comma, della legge 8 marzo 1949, n. 75)	*per memoria*

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	508.700.000
	Debito vitalizio	325.550.000
	Spese per la Marina Mercantile	35.760.000
	Spese per le Capitanerie di porto	498.830.000
	Spese per i servizi marittimi	4.072.500.000
	Spese per la pesca	6.000.000
	Spese diverse	1.000.000
	Totale del Titolo I. — Parte ordinaria	5.448.340.000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese diverse	83.777.000
	Totale della categoria I della parte straordinaria	83.777.000
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Finanziamenti	—
	Totale della Categoria II — Movimenti di capitali	—
	Totale del Titolo II — Parte straordinaria	83.777.000
	Totale della parte ordinaria e straordinaria	5.532.117.000

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	5.532.117.000
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	—
	Totale generale . .	5.532.117.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1950.
Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie delle industrie e della manovalanza generica dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Frattamaggiore, Giugliano in Campania ed altri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Pozzuoli, Resina, Torre Annunziata, Torre del Greco, Acerra, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati, istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo 3°, cap. III, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie delle industrie e della manovalanza generica dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Pozzuoli, Resina, Torre Annunziata, Torre del Greco, Acerra, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 178. — LAMICELA

(3416)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1950.
Sostituzione di due membri della Commissione provinciale per il collocamento, nella provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Savona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Savona n. 6601 in data 1° giugno 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Torello Arturo, rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura, richiesta dalla Amministrazione interessata in quanto dimissionario, con il sig. Scagliotti Giuseppe della stessa Camera di commercio, industria ed agricoltura, e quella del professore Cazzulo Aldo, rappresentante dei lavoratori richiesta dalla associazione sindacale interessata in quanto dimissionario, con il sig. Molinari Piero della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Torello Arturo è sostituito con il sig. Scagliotti Giuseppe quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura ed il prof. Cazzulo Aldo è sostituito con il sig. Molinari Piero, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(3360)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1950.

Periodo di disoccupazione non indennizzabile per le lavorazioni di cernita, spianamento, imballaggio e spedizione del tabacco nelle provincie di Chieti e di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e 13 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, mantenuto in vigore dall'art. 140 del citato regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1939, col quale sono state approvate le tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

Considerato che col detto decreto il periodo di disoccupazione non indennizzabile è stabilito dal 1° agosto al 31 ottobre per la cernita, spianamento, imballaggio e spedizione del tabacco nelle provincie di Chieti e di Pescara, e dal 1° luglio al 15 settembre per la manipolazione del tabacco nelle stesse Provincie;

Vista la richiesta avanzata dalle associazioni sindacali interessate, diretta ad ottenere che i predetti periodi non indennizzabili siano resi aderenti all'andamento variabile delle lavorazioni medesime e che la loro decorrenza sia stabilita al 60° giorno successivo alla data di sospensione o riduzione del lavoro nei singoli stabilimenti, dovute a cause ricorrenti;

Ritenuta la opportunità di accogliere la predetta richiesta;

Udito il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

Decreta:

Il periodo di disoccupazione non indennizzabile, della durata di giorni 90, per le lavorazioni di cernita, spianamento, imballaggio e spedizione del tabacco nelle provincie di Chieti e di Pescara, ed il periodo analogo della durata di giorni 75 per la lavorazione di manipolazione del tabacco nelle stesse Provincie, decorrono dal 60° giorno successivo alla data di sospensione o riduzione del lavoro nei singoli stabilimenti, dovute a cause ricorrenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(3374)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale in data 28 luglio 1950:

Cassella Andrea, notaio residente nel comune di Paduli, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Montesarchio, stesso distretto;

Ribezzi Antonio, notaio residente nel comune di Calizzano, distretto notarile di Savona, è traslocato nel comune di Arenzano, distretto notarile di Genova;

Petraroli Biagio, notaio residente nel comune di Montiglio, distretto notarile di Casale Monferrato, è traslocato nel comune di Moconesi, distretto notarile di Genova;

La Rosa Emmanuele, notaio residente nel comune di Villafranca Tirrena, distretto notarile di Messina, è traslocato nel comune di Messina;

Gallina Elio, notaio residente nel comune di Oderzo, distretto notarile di Treviso, è traslocato nel comune di Treviso.

(3410)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 16 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 273, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Rionero Sannitico (Campobasso) di un mutuo di L. 189.400, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3330)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 363, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Pietro Infine (Caserta), di un mutuo di L. 1.350.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3331)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santi Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 337, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santi Cosma e Damiano (Latina) di un mutuo di L. 3.245.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3332)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portocivitanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 339, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Portocivitanova (Macerata) di un mutuo di L. 1.640.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3333)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 340, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Patti (Messina) di un mutuo di L. 500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3334)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 13 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 362, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Lizzola Pesaro) di un mutuo di L. 1.632.509, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3335)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 341, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nemi (Roma) di un mutuo di L. 600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3336)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borgio Verezzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 30 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 354, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Borgio Verezzi (Savona) di un mutuo di L. 400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3337)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rivisondoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 338, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rivisondoli (L'Aquila) di un mutuo di L 544.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3338)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 20 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 334, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gaeta (Latina), di un mutuo di L. 8.852.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3367)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 21 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 335, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Senigallia (Ancona) di un mutuo di L. 7.806.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3368)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civitavecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 26 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 336, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Civitavecchia (Roma) di un mutuo di L. 13.520.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3369)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 143

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 agosto 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,70
» Firenze	624,78	143,50
» Genova	624,80	143,75
» Milano	624,81	143,65
» Napoli	624,65	142,70
» Palermo	624,75	144,50
» Roma	624,79	143,75
» Torino	624,85	143,75
» Trieste	624,82	143,8?
» Venezia	624,825	143,50

Media dei titoli del 2 agosto 1950

Rendita 3,50 % 1906	71,20
Id. 3,50 % 1902	68,75
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	99,30
Redimibile 3,50 % 1934	69,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,65
Id. 5 % 1936	92,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,15
Id. 5 % convertiti 1951	100 —
Id. 5 % (scadenza 1959)	98 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 2 agosto 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,70

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a sei posti di veterinario addetto al civico servizio di igiene e sanità del comune di Torino.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47, 54 e 64 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Torino in data 23 dicembre 1949, n. 58277, col quale è indetto pubblico concorso a sei posti di veterinario addetto al civico servizio d'igiene e sanità del comune di Torino;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario addetto al civico servizio d'igiene e sanità del comune di Torino è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Roberto Rossini, vice prefetto.

Componenti:

dott. Filippo Bottazzi, veterinario provinciale;

prof. dott. Giuseppe Pacchioni, docente di clinica medica veterinaria;

prof. dott. Giovanni Bisbocci, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

dott. Rodolfo Capietto, veterinario condotto.

Segretario:

dott. Fausto Cordiano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 luglio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3266)

Avviso di rettifica

Nel decreto Presidenziale 2 maggio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91, del 20 luglio 1950, con il quale è stato indetto il concorso per titoli a cinque posti di medico provinciale di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*) nell'Amministrazione della sanità pubblica, l'art. 8 deve essere sostituito dal seguente:

Art. 8. — Il giudizio sui titoli è dato da una Commissione composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

c) dal direttore generale dei Servizi medici o da chi ne fa le veci;

d) da un professore ordinario d'igiene presso le Università dello Stato;

e) da un ufficiale sanitario di Comune superiore ai 500.000 abitanti.

Le funzioni di segretario della Commissione medesima saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo di gruppo *A* di grado non inferiore al 9°.

(3399)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione di settantacinque allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1950-51.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive aggiunte e modificazioni riguardante i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587 riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 448 che concede la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica agli allievi dei Collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220 e successive aggiunte e modificazioni sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto legge 25 marzo 1941, n. 472 sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 29 marzo 1943, n. 388 concernente i provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568 riguardante le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea di ingegneria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 624 che dà la facoltà al Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro, di variare annualmente, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi che gli allievi o le loro famiglie, sono tenuti a corrispondere alla Accademia aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di 75 Allievi Ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1950-51.

I concorrenti saranno sottoposti:

a) a una visita psicofisiologica presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica militare;

b) ad un esame scritto di composizione italiana con discussione dell'elaborato;

c) ad un esame orale di matematica;

d) ad un esame facoltativo di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca e spagnola.

Requisiti e condizioni per l'ammissione.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani (o coloro che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555) con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) siano nati in uno degli anni 1928, 1929, 1930, 1931, 1932 e 1933 (purchè compiano il 17° anno entro il 5 novembre 1950);

b) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano;

c) abbiano il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nella Aeronautica militare;

d) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio insindacabile del Ministero della difesa-Aeronautica;

e) non siano mai stati espulsi da Istituti di educazione dello Stato; ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati comunque dimessi;

f) abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati da una scuola di Stato o pareggiata:

— diploma di maturità classica;
— diploma di maturità scientifica;
— diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale o nautico o commerciale o per geometri;

g) siano celibi o vedovi senza prole.

Art. 3.

L'ammissione dei giovani che abbiano già concorso alla leva o che si trovino attualmente alle armi e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, è subordinata al preventivo nulla osta del competente Distretto o Capitaneria di porto o Forza armata di appartenenza.

Il militare che entra in Accademia rinuncia all'eventuale grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Domanda provvisoria.

Art. 4.

La domanda provvisoria per l'ammissione al concorso, redatta su carta semplice, firmata da chi esercita la patria potestà o la tutela, e indirizzata al Comando dell'Accademia aeronautica di Nisida (Napoli) dev'essere conforme all'allegato n. 1.

I concorrenti inoltreranno a mezzo raccomandata la domanda provvisoria direttamente al Comando accademia aeronautica di Nisida (Napoli).

Le domande provvisorie dovranno pervenire al Comando della Accademia improrogabilmente entro il 1° settembre 1950.

Detta domanda potrà essere sostituita da un telegramma contenente i dati richiesti (indirizzato: Aeroaccademia Nisida).

Per i militari la domanda provvisoria dovrà essere inoltrata tramite il Comando da cui dipendono.

Domanda definitiva e relativa documentazione.

Art. 5.

Alla domanda provvisoria, i concorrenti dovranno far seguire la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo di L. 32, conforme all'allegato n. 2, scritta o sottoscritta da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Per i militari la domanda definitiva dovrà essere inoltrata tramite il Comando da cui dipendono.

Art. 6.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato dal prefetto se rilasciato dal sindaco, dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale di stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, ovvero, atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

c) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85 legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia; (non anteriore di tre mesi dalla data del presente decreto);

d) certificato di stato libero su carta da bollo da L. 24 legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene (non anteriore di tre mesi dalla data del presente decreto);

e) certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune in cui il giovane ha la residenza da almeno un anno e legalizzato dal prefetto in caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno (non anteriore di tre mesi dalla data del presente decreto);

f) attestato sanitario su carta da bollo da L. 24, vistato dal sindaco del Comune e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti chiaramente che mancano nel gentilizio del candidato psicopatie, epilessia, isterismo e neuropatie a carattere spiccatamente ereditarie e che non si ebbero mai nel giovane crisi convulsive di qualsiasi genere, nè anomalie del carattere (non anteriore di tre mesi dalla data del presente decreto);

g) atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto deve essere redatto dal sindaco secondo i modelli 66 e 67 annessi al regolamento sul reclutamento dell'Esercito (vedi all. 3);

h) n. 2 fotografie recenti (senza cartoncino) formato 4 x 6, mezzo busto, senza copricapo, su fondo chiaro, con scritto in basso, con calligrafia chiara, nome, cognome e paternità del concorrente;

i) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2.

Il diploma può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta legale, rilasciato dal capo dell'Istituto medio superiore e legalizzato dal provveditore agli studi, sul quale dovranno figurare le votazioni riportate nelle singole materie di studio, e la seguente dicitura « Il presente certificato sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. Esso perderà ogni efficacia non appena verrà disposto il rilascio del relativo diploma da parte dell'autorità scolastica ». Fermo l'obbligo di sostituire tale certificato con il relativo diploma originale, entro un mese dall'ammissione in Accademia.

Per i concorrenti provenienti dalle scuole militari, dovrà essere allegata una dichiarazione del Comando della scuola da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo nella scuola medesima.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2 lettera *f*). A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti;

l) eventuali documenti comprovanti che il concorrente possiede titoli di studio superiori a quelli richiesti.

I concorrenti che intendono valersi di questi titoli debbono documentare gli studi superiori compiuti, mediante certificati rilasciati dagli Istituti di provenienza, dai quali debbono risultare gli esami sostenuti e le votazioni riportate. il possesso dei titoli di studio superiori non esime il concorrente dalla presentazione di quelli indicati nel precedente paragrafo;

m) dichiarazione del padre o della madre o del tutore (allegato n. 4) di accettazione dell'obbligo di corrispondere al Comando dell'Accademia aeronautica tutte le spese relative alla permanenza dell'allievo nell'Istituto. I tutori a tali effetti dovranno produrre un certificato della competente autorità giudiziaria comprovante la loro qualità;

n) copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa, compresi i giovani che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati da Consigli di leva, anche se non abbiano prestato servizio militare. Certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per tutti i giovani che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva. I candidati che siano stati arruolati di leva terrestre o marittima o che si trovino in servizio militare nell'Esercito o nella Marina dovranno inoltre presentare il nulla osta di cui al precedente art. 3;

o) eventuali documenti comprovanti i titoli preferenziali ai sensi del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive aggiunte ed estensioni.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso le altre Amministrazioni o, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

La domanda definitiva completa dei documenti elencati nel presente articolo, dovrà pervenire improrogabilmente alla Accademia aeronautica di Nisida (Napoli) entro il 5 novembre 1950.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Visita psicofisiologica e convocazione degli esami.

Art. 7.

A cura del Comando dell'Accademia gli aspiranti che avranno fatto pervenire la domanda provvisoria, saranno invitati a presentarsi ad un Istituto medico legale dell'aeronautica militare per essere sottoposti a visita psicofisiologica.

Nel contempo sarà loro comunicata la data sotto la quale, se risultati idonei alla visita, si dovranno presentare in Accademia per sostenervi le prove di esame.

I concorrenti si presenteranno alla visita muniti di documento di identità con fotografia recente.

Contro il risultato della visita psicofisiologica non è ammesso ricorso.

L'Istituto medico legale rilascerà ai candidati risultati idonei alla visita apposito attestato che il concorrente dovrà produrre all'atto della presentazione in Accademia.

Viaggio dei concorrenti.

Art. 8.

I concorrenti muniti di lettera o telegramma di convocazione del Comando dell'Accademia per la visita psicofisiologica e per gli esami si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o Comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 2ª classe a tariffa militare ridotta per il viaggio di presentazione all'istituto medico legale.

Per il viaggio dalla località di residenza all'Accademia i concorrenti risultati idonei alla visita si faranno successivamente rilasciare analogo scontrino dai suddetti enti.

Art. 9.

Fermo restando il beneficio della tariffa a riduzione militare per tutti i concorrenti sia per i viaggi di andata e per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia, verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio sulle FF. SS. dietro presentazione dei documenti comprovanti l'acquisto del biglietto ferroviario.

Riepilogo delle pratiche che il concorrente deve svolgere.

Art. 10.

Riepilogando, il concorrente deve:

a) far pervenire al Comando dell'Accademia aeronautica, Nisida (Napoli) entro il 1° settembre 1950 la domanda provvisoria di cui all'art. 4;

b) presentarsi per la visita psicofisiologica entro i termini che gli verranno notificati, all'istituto medico legale indicato dal Comando dell'Accademia ritirando in tempo lo scontrino di viaggio di cui all'art. 8;

c) inoltrare al Comando Accademia aeronautica di Nisida (Napoli) entro il 5 novembre 1950 la domanda definitiva completa della documentazione prescritta dall'art. 6;

d) presentarsi — se risultato idoneo alla visita psicofisiologica — al Comando dell'Accademia aeronautica di Nisida (Napoli), entro il termine stabilito per gli esami, avendo cura di procurarsi in tempo lo scontrino di viaggio di cui all'art. 8 e portando seco:

l'attestato di idoneità psicofisica rilasciato dall'istituto medico legale;

il documento di idoneità.

Svolgimento degli esami e tirocinio preliminare.

Art. 11.

Gli esami consisteranno nelle prove di cui alle lettere *b*) *c*), *d*) ed *e*), dell'art. 1, secondo i programmi descritti nell'allegato *A*.

I concorrenti si presenteranno agli esami provvisti del vestiario di cui all'allegato 5.

Dalla data di presentazione in Accademia a quella di cognizione dell'esito degli esami, i concorrenti godranno di alloggio e di vitto gratuito.

Art. 12.

Gli esami si svolgeranno alla presenza di apposita Commissione ministeriale che procederà alla correzione dei lavori, allo svolgimento degli esami orali, all'assegnazione dei punti di merito ed alla formazione della graduatoria.

La idoneità per tutti i concorrenti si intende conseguita quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 in ogni prova di esame.

La compilazione della graduatoria verrà effettuata in base al punteggio conseguito nelle singole prove di esame e tenendo conto delle norme sancite dai regi decreti-legge 13 febbraio 1936, n. 448; 29 marzo 1943, n. 388; 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni e modifiche riflettenti rispettivamente, le precedenze stabilite per i provenienti dai collegi militari dagli istituti dell'O.N.F.A., e titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi. A parità di merito e di requisiti, avranno la precedenza:

a) i concorrenti che abbiano frequentato corsi di istruzione superiori o universitari e superati i relativi esami;

b) i concorrenti più giovani.

Al termine degli esami i primi 75 candidati giudicati idonei e classificati nella graduatoria di merito, assumeranno la qualifica di allievi e verranno ammessi a frequentare un tirocinio preliminare dalla durata di circa due mesi durante i quali saranno effettuate esercitazioni di pilotaggio ed istruzioni teorico-pratiche intese ad accertare le attitudini militari e professionali dell'allievo.

I candidati che non conseguiranno l'idoneità nella prova di esame e quelli che, pur risultando idonei non rientreranno nei primi 75 classificati, saranno subito restituiti alle famiglie e fruiranno della riduzione a tariffa militare per il viaggio di ritorno.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine della graduatoria il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Esclusione dal concorso.

Art. 13.

Saranno esclusi dal concorso:

a) i concorrenti che non presenteranno la domanda provvisoria e quella definitiva con relativa documentazione entro i termini stabiliti dalla presente notificazione;

b) i concorrenti che non si presenteranno alla visita psicofisiologica ed agli esami entro i termini che verranno loro notificati;

c) i concorrenti che produrranno la domanda definitiva con documentazione incompleta o irregolare.

Art. 14.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, si riserva inoltre piena ed insindacabile facoltà di escludere dal concorso, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualsiasi fase del medesimo, nonchè di allontanare dall'Accademia in qualsiasi tempo, quei giovani la cui appartenenza all'Istituto sia giudicata comunque inopportuna.

In particolare, agli effetti della ulteriore permanenza nello Istituto, sarà data la massima importanza al giudizio che il Comando dell'Accademia formulerà nei riguardi degli allievi, al termine del tirocinio preliminare.

Contributi a carico degli allievi.

Art. 15.

Prima della loro ammissione in Accademia, i candidati e le loro famiglie o il tutore, debbono obbligarsi con regolare atto di sottomissione a corrispondere all'Amministrazione dell'Istituto:

a) durante il 1° anno: L. 14.000, per le spese di primo corredo che verrà provveduto a cura dell'Accademia ed il cui importo sarà pagato in due rate uguali; una all'atto dell'ammissione l'altra entro tre mesi dall'inizio dell'anno accademico;

b) durante il 3° anno: L. 22.000, a titolo di retta; da pagarsi in 3 rate che verranno trattenute sugli assegni mensili spettanti agli allievi, dall'inizio del 3° anno nelle loro qualità di aspiranti;

c) annualmente: L. 8000, per spese generali da corrispondere in 3 rate;

d) spese straordinarie effettuate per loro conto.

Art. 16.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio potranno essere concesse agli allievi dell'Accademia le facilitazioni economiche sotto specificate:

a) dispensa dal pagamento delle spese di primo corredo agli allievi del 1° anno del corso regolare che siano: orfani di guerra, orfani dei militari o degli impiegati civili di ruolo

dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, della Guardia di finanza, degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio;

b) dispensa dal pagamento delle spese generali agli allievi del 1° e 2° anno del corso regolare:

1) appartenenti alle categorie di orfani di cui al precedente comma a);

2) figli di impiegati dello Stato civili o militari anche se pensionati di qualsiasi grado, gruppo o categoria, compresi quelli delle aziende e servizi aventi ordinamento autonomo, nonchè degli impiegati e dipendenti, anche se pensionati degli enti parastatali che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 16, paragrafo 1, lettera a);

3) figli di coloro che pur non appartenendo al personale dello Stato e degli enti su indicati si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 16, paragrafo 2, lettera a);

c) dispensa di pagamento delle spese straordinarie agli allievi del 1° anno e 2° anno del corso regolare appartenenti alle categorie di orfani di cui al precedente comma a);

d) dispensa dal pagamento di mezza retta, per benemerenze personali agli allievi del 3° anno del corso regolare classificati nel 1° quinto dei promossi, considerando come unità l'eventuale frazione.

Per ottenere i suddetti benefici (ad eccezione di quello per benemerenze personali dell'allievo che verrà conferito d'ufficio) i genitori o i tutori dovranno far giungere al Comando dell'Accademia aeronautica entro 30 giorni dall'avvenuta ammissione del concorrente, domanda in carta legale da L. 32 diretta al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole. Alle domande dovranno essere allegati i documenti in copia autentica giustificanti la richiesta concessione.

Svolgimento del corso regolare.

Art. 17.

I corsi regolari avranno la durata di 3 anni accademici, seguiti da un anno di applicazione.

Gli allievi ammessi in Accademia, assumono, all'atto stesso dell'ammissione l'obbligo di arruolarsi nell'Aeronautica militare con la ferma di anni 6.

Nei primi due anni di corso (ivi incluso il tirocinio preliminare) gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere, e come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in generale e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

All'inizio del 3° corso è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali; tale qualifica ha valore soltanto agli effetti amministrativi e dà agli allievi il diritto al trattamento economico di maresciallo di 1ª classe.

Gli allievi che avranno superato alla fine del 3° anno gli esami finali di idoneità e conseguito il brevetto di pilota militare di osservatore dell'aeroplano saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, con anzianità di grado decorrente dalla data di nomina ad aspirante. Con detto grado frequenteranno il corso di applicativo della durata di un anno.

Art. 18.

Gli studi compiuti dagli allievi nei primi due corsi della Accademia aeronautica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli del biennio propedeutico delle Università — facoltà di ingegneria — limitamente a coloro che, all'atto dell'ammissione siano in possesso del diploma di maturità classica e scientifica.

Dimissioni degli allievi dell'Accademia.

Art. 19.

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

a) a domanda (integrata dal consenso dei genitori o tutori se trattasi di allievo minorenne);

b) di autorità: per motivi disciplinari o di salute o per deficiente attitudine militare o professionale. Tale dispensa è inappellabile.

Art. 20.

Coloro che, per una delle cause accennate nel precedente articolo vengono dimessi dall'Istituto sono prosciolti dalla ferma speciale di sei anni contratta all'atto dell'ammissione in Accademia e collocati in congedo, a meno che non appartengano a classi che abbiano già concorso alla leva, nel qual caso dovranno regolare la loro posizione di fronte agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni di legge in vigore.

La posizione militare degli allievi dimessi agli effetti del periodo trascorso alle armi e degli obblighi di leva da compiere, viene di volta in volta definita dal Ministero della difesa-Aeronautica, con procedimento successivo a quello delle dimissioni.

Roma, addì 23 maggio 1950

Il Ministro: PACCIARDI.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 *giugno* 1950
Registro difesa-Aeronautica n. 16, *foglio n.* 190. — RAPISARDA

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma qui riportato, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli Istituti di provenienza.

PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati. Per la prova verranno assegnati n. 3 temi di cultura generale corrispondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli Istituti d'istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome, quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il nome e cognome siano visibili.

Questa prova è intesa a consentire alla Commissione di formarsi un esatto criterio, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e dell'attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche della sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

La prova scritta sarà seguita, per i soli candidati che *riporteranno la idoneità*, da una breve discussione dell'elaborato, intesa a fornire alla Commissione maggiori elementi di giudizio.

ESAME ORALE DI MATEMATICA

Il programma è diviso in tesi. Ogni tesi comprende elementi di algebra e di trigonometria.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte dal candidato.

1-*a*) Operazioni su monomi e polinomi. Equazione esponenziale. Logaritmi. Calcolo dei logaritmi decimali.

b) piramide, tronco di piramide, prisma e parallelepipedo;

c) trasformazione delle espressioni $a \pm b$, $\sqrt{Va2 \pm b2}$ in altre calcolabili coi logaritmi. Risoluzione di un triangolo dati due angoli ed un lato.

2-*a*) Equazioni e problemi di 1° grado ad un incognita. Equazioni reciproche;

b) diedri e angoloidi. Aree e volumi di cilindri, coni e sfere. Figure sferiche (fuso, calotta, spicchio, segmento);

c) riduzione degli archi al primo quadrante o semiquadrante. Formula d'addizione, duplicazione e bisezione.

3-*a*) Risoluzione dei sistemi di due equazioni di 1° grado in due incognite. Applicazioni dell'algebra alla geometria;

b) rapporti di due grandezze omogenee. Proporzioni fra grandezze. Raggio della circonferenza circoscritta ad un triangolo;

c) funzioni circolari degli archi di 18°, 30°, 36°, 45°, 60°. Risoluzione di un triangolo di cui si conoscono i tre lati.

4-*a*) Sistemi di tre o più equazioni di 1° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Equazioni biquadratiche;

b) poligoni equivalenti. Formula di Erone. Poliedri regolari;

c) definizione, variazione e proprietà delle funzioni circolari. Relazioni fra i dati e gli angoli di un triangolo qualunque.

5-*a*) Operazioni sui numeri reali. Calcolo dei radicali. Esponenti frazionari. Equazioni di 2° grado ad un incognita. Natura e segni delle radici;

b) teorema di Talete, triangoli simili, poligoni simili. Costruzioni di terzi, quarti e medi proporzionali. Poliedri equivalenti. Misure dei poliedri;

c) risoluzione dei triangoli rettangoli. Identità ed equazioni trigonometriche. Logaritmi delle funzioni circolari.

6-a) Divisibilità di un polinomio per binomi della $X \pm a$ Regola di Ruffini. Operazioni con frazioni algebriche. Potenze ad esponente negativo. Sistemi di equazioni di grado superiore al primo;

b) raggi dei cerchi inscritti ed ex-inscritti in un triangolo. Lunghezza della circonferenza. Quadratura del cerchio. Poliedri simili;

c) grado e radiante. Risoluzione di un triangolo dati due lati e l'angolo compreso. Archi aventi una data funzione trigonometrica.

7-a) Diseguaglianze e inequazioni di 1° grado. Radicali doppi. Fattore razionalizzante. Equazioni irrazionali;

b) proprietà delle corde e delle secanti di una circonferenza. Parti della circonferenza e del cerchio. Rette e piani perpendicolari e paralleli. Rette sghembe. Sezioni parallele di un angoloide;

c) sistemi di equazioni trigonometriche. Risoluzione di un triangolo noti due lati e l'angolo opposto ad uno di essi.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

ESAME ORALE FACOLTATIVO DI LINGUE ESTERE

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente.

Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO N. 1.

DOMANDA PROVVISORIA

Al Comando dell'Accademia aeronautica

NISIDA (Napoli).

Il sottoscritto (1) . . . .
di (fu) domiciliato a (2) . . . .
chiede che suo figlio (o pupillo) (3) . . . .
di (4) nato a il . .
sia ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1950-51.

All'uopo fa presente che l'aspirante risiede in . . . .
via n. che è (5) . . . . . .
e che conosce la lingua (6) . . . .

. , li 195

(Firma leggibile del genitore o tutore) . . . . .

(1) Nome e cognome del genitore o tutore.
(2) Indirizzo esatto del genitore o tutore.
(3) Nome se figlio; nome, cognome e paternità se pupillo.
(4) Nome e cognome della madre.
(5) In possesso del titolo di studio di
ovvero che è candidato per la sessione autunnale del corrente anno scolastico 1949-50 presso il Liceo (o l'Istituto tecnico) di
(6) Una o più lingue moderne per le quali il concorrente desidera sostenere l'esame orale facoltativo.

ALLEGATO N. 2.

DOMANDA DEFINITIVA

(in carta bollata da L. 32 non legalizzata)

Al Comando dell'Accademia aeronautica

NISIDA (Napoli).

Il sottoscritto (1) . . . .
di (fu) domiciliato a (2) . . . .
chiede che suo figlio (o pupillo) (3) . . . .
di (4) . . nato a il . . . . . .
sia ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1950-51.

Unisce i seguenti documenti (5):
1° . .
2° . . . . .
. . . .
. . . .

Il sottoscritto dichiara che suo figlio (o pupillo) è iscritto al Distretto militare di . Ufficio di leva di o Capitaneria del porto di . .

Il sottoscritto essendo (6) . . .
informa che a suo tempo domanderà la facilitazione economica prevista secondo il disposto dell'art. 16 della notificazione di concorso e dichiara di consentire, senza riserva, in tutto ciò che è in essa stabilito.

. . . ., li 195 . . .

(Firma leggibile) . . . .

(1) Nome e cognome del genitore o tutore.
(2) Indirizzo esatto del genitore o tutore.
(3) Nome se figlio; nome, cognome e paternità se pupillo.
(4) Nome e cognome della madre.
(5) Elencare tutti i documenti previsti dall'art. 6 della notificazione di concorso, ivi inclusi quelli eventuali di cui alla lettera p) di detto articolo.
(6) Grado, qualità o titoli, che danno diritto a domandare le facilitazioni economiche.

ALLEGATO N. 3.

Comune di . . . .

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento volontario di un minorenne).

L'anno . . . . . e questo di
del mese di è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il sig. (1) . . .
del minorenne (2)
il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo dell'Accademia aeronautica.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

., li . . . . . 195 . . .

Il dichiarante *Il sindaco*

. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore o tutore.
(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO N. 4.

Modello dell'atto di sottomissione prescritto dall'art. 15 *della notificazione.*

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto domiciliato a mi obbligo personalmente a tenore della notificazione di concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica anno accademico 1950-51 a pagare per il giovane (1)

a) la somma di L. 14.000 per spesa di primo corredo, di cui la metà all'atto dell'ammissione, l'altra metà entro tre mesi dall'inizio del primo anno accademico;

b) la somma di L. 8000 per spese generali da pagare annualmente in tre rate trimestrali anticipate;

c) le altre spese straordinarie che mi saranno indicate, a fine di ogni trimestre con appositi estratti conti, uniformandomi per il pagamento alle prescrizioni stabilite dal Comando dell'Accademia aeronautica;

Mi obbligo, infine, di eleggere, a tutti gli effetti legali, il mio domicilio presso la sede dell'Accademia aeronautica.

(2) . . . ., li . . . . 195 .

(Firma leggibile) . . . . . .

N.B. — Per quei giovani che conseguiranno l'ammissione all'Accademia, tale dichiarazione sarà restituita alle rispettive famiglie od al candidato maggiorenne perchè sia autenticata dal notaio, registrata all'ufficio « Atti privati » e legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, quando fuori del collegio notarile, e quindi rinviata all'Accademia entro il termine perentorio di dieci giorni.

(1) Nome, cognome del giovane e grado di parentela col sottoscrittore di questo atto.
(2) Data e luogo.

ALLEGATO N. 5.

Elenco degli effetti personali di cui i concorrenti debbono essere dotati all'atto della presentazione in Accademia

Scarpe in buone condizioni, paia . . . . n. 1
Calze di filo o di cotone, paia . . . . » 6
Mutande di filo o di cotone, paia . . . . » 4
Fazzoletti di filo o di cotone . . . . » 10
Maglie invernali . . . . » 3
Maglie canottiere . . . . » 4
Asciugamani . . . . » 4
Pigiama . . . . » 2
Necessario per toilette . . . . » 1

E' tassativamente prescritto che i concorrenti si presentino agli esami muniti degli effetti sopra elencati, i quali rappresentano il minimo indispensabile in attesa della vestizione.

Tali effetti debbono essere tutti contrassegnati con le iniziali del concorrente; in caso contrario, l'Accademia non risponderà di eventuali smarrimenti e disguidi.

ALLEGATO N. 6.

Elenco effetti di corredo da distribuire in uso temporaneo agli allievi durante il tirocinio preliminare.

Bustina g.a. . . . . n. 1
Cintura di cuoio . . . . » 1
Camicie g.a. di truppa . . . . » 2
Camicie k.o. da truppa . . . . » 1
Camicie k.o. maniche corte . . . . » 1
Farsetti a maglia . . . . » 2
Giaccone da casa . . . . » 1
Maglione di lana g.a. . . . . » 1
Maglietta estiva tipo marina . . . . » 1
Mezze ali ricamate . . . . » 3
Mutande da ginnastica, paia . . . . » 2
Pantalone da casa g.a., paia . . . . » 1
Pantalone da casa k.o., paia . . . . » 1
Pantaloncini k.o., paia . . . . » 1
Scarpe nere da casa, paia . . . . » 1
Scarpette da ginnastica, paia . . . . » 1
Stellette di panno . . . . » 4

ALLEGATO N. 7.

Elenco di corredo per la prima vestizione allievi

1. Asciugatoi da bagno . . . . n. 2
2. Asciugamani . . . . » 6
3. Baule o cassa . . . . » 1
4. Berretto di panno (bustina) per div. giornaliera inv. » 2
5. Berretto di panno con visiera divisa ordinaria invern. » 1
6. Berretto per divisa estiva . . . . » 1
6-*bis*. Berretto tipo marina (in uso) . . . . . . » 1
7. Bretelle . . . . » 1
8. Borraccia (in uso) . . . . » 1
9. Borsa completa per toletta . . . . » 1
10. Borse portafogli . . . . » 2
11. Calze di cotone nero, paia . . . . » 18
12. Calze di lana da montagna, paia . . . . . . » 3
13. Calzettoni senza piedi, paia . . . . » 2
14. Calzini bianchi rinforzati da casa, paia . . . » 16
15. Calzoni corti di tela kaki . . . . » 2
16. Calzoni lunghi di tela kaki . . . . » 2
17. Calzoni di panno per divisa giornaliera invernale . . » 2
18. Calzoni di panno corti a gambale . . . . . . » 1
19. Calzoni di stoffa per divisa ordinaria invernale . . » 2
20. Camicie di tela bianca . . . . » 6
21. Camicie di tela kaki con maniche corte . . . . » 4
22. Camicie di tela g.a. per divisa giornaliera . . . » 4
23. Giaccone di panno per divisa giornaliera . . . . » 1
24. Cappotto di panno per divisa ordinaria . . . . » 1
25. Cappotto impermeabile . . . . » 1
26. Caschetto di cuoio impellicciato (in uso) . . . . » 1
27. Caschetto di tela da volo . . . . » 1
28. Colletti bianchi rivoltati inamidati . . . . . . » 10
29. Combinazione da volo (in uso) . . . . n. 1
30. Combinazione da lavoro (in uso) . . . . » 1
31. Cravatte di seta nera . . . . » 3
32. Corregge di cuoio per pantaloni . . . . » 1
33. Distintivi A.M. in lana rossa . . . . » 6
34. Distintivi di classe (capo classe, sotto capo classe, capo scelto, sotto capo scelto) (1) . . . . . » 4
35. Divisa di tela bianca tipo Marina (in uso) . . . . » 3
36. Fasce addominali . . . . » 2
37. Fazzoletti bianchi di cotone . . . . » 16
38. Giubbetto di panno per divisa ordinaria invernale . » 1
39. Giubbetto di tela bianca per divisa ordinaria estiva » 3
40. Giarrettiere, paia . . . . » 1
41. Guanti da volo (in uso) paia . . . . » 1
42. Guanti di filo bianco paia . . . . » 2
43. Guanti di pelle marrone . . . . » 2
44. Maglie di lana da carne . . . . » 3
45. Magliette tipo Marina (in uso) . . . . » 2
46. Maglioni di lana grigio-azzurra per allievi . . . . » 2
47. Maglie sportive di lana . . . . » 2
48. Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera) . » 4
49. Mutande corte di tela . . . . » 6
50. Mutande da bagno . . . . » 1
51. Mutandine di tela bianca per ginnastica . . . . » 2
52. Numerini di metallo del corso, paia . . . . . . » 1
53. Occhiali da volo (in uso) . . . . » 1
54. Pantofole, paia . . . . » 1
55. Pigiama . . . . » 2
56. Pugnaletto dorato con manico di madreperla compl. di pendagli . . . . » 1
57. Sacchetto per biancheria . . . . » 2
58. Sandali, paia . . . . » 1
59. Scarpe basse di cuoio nero . . . . » 2
60. Scarpette di tela per ginnastica, paia . . . . . » 3
61. Scarpe da montagna, paia . . . . » 1
62. Scarpe da casa tipo A.M., paia (2) . . . . . . » 3
63. Stivaloni, paia . . . . » 1
64. Spazzole per scarpe . . . . » 1
65. Stellette per tenute diverse . . . . » 7
66. Tascapane (in uso) . . . . » 1
67. Tuta sportiva . . . . » 1
68. Uose di tela bianca, paia . . . . » 2
69. Uose alte di tela grigio-azzurra . . . . » 2
70. Valigia o cassetta . . . . » 1
71. Zoccoli per piscina . . . . » 1

(1) Per ciascun tipo e per i soli allievi che debbono fregiarsene.

(2) Due subito, un terzo paio all'inizio del terzo anno.

NB. — I descritti capi di vestiario sono comprensivi di quelli già distribuiti in uso temporaneo agli allievi durante il tirocinio preliminare.

RIEPILOGO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COMANDO DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA

La domanda definitiva (in carta bollata da L. 32 non legalizzata) deve essere corredata da:

1. Estratto atto di nascita (carta da bollo da L. 40);
2. Certificato cittadinanza italiana (carta da bollo da L. 24);
3. Certificato penale generale (carta da bollo da L. 85);
4. Certificato di stato libero (carta da bollo da L. 24);
5. Certificato di buona condotta (carta da bollo da L. 24);
6. Attestato sanitario (carta da bollo da L. 24);
7. Atto di assenso per minorenni (modello 66-67; carta da bollo da L. 24);
8. Fotografie; autenticate (carta da bollo da L. 32);
9. Titolo di studio (se copia su carta da bollo da L. 32);
10. Atto di sottomissione;
11. Stato di servizio o foglio matricolare; (marche L. 40 primo foglio; L. 32 i successivi);
12. Nulla osta del Distretto o Comando militare;
13. Esito di leva o iscrizione nelle liste di leva;
14. . . . .;
15. . . . .;
16. . . . .

(3372)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a centosessantadue posti di geometra aggiunto (gruppo B, grado 11°) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, n. 19156, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1948, registro n. 19, foglio n. 275, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a centosessantadue posti di geometra aggiunto (gruppo B, grado 11°) del Corpo del genio civile;
Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1949, n. 25384, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1949, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per il concorso suddetto;
Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione, quale membro della citata Commissione, dell'ispettore generale del Genio civile Petrilli dott. ing. Giuseppe;

Decreta:

L'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Ambrosi De Magistris Leopoldo è chiamato a far parte in qualità di membro della Commissione esaminatrice del concorso per la nomina in ruolo dei geometri aggiunti (gruppo B, grado 11°) del Corpo del genio civile, bandito con decreto Ministeriale 1° luglio 1948, n. 19156, in sostituzione del pari grado dott. ingegnere Petrilli Giuseppe.

Roma, addì 23 giugno 1950

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1950
Registro n. 15, foglio n. 267

(3401)

Esito di ricorso.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1950, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dall'ing. Leopoldo Sasso, avverso provvedimento di non ammissione al concorso per centoventisei posti di ingegnere del Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948, adottato dal Ministero dei lavori pubblici in data 5 settembre 1942.

(3188)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Borgo San Lorenzo (Firenze)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 febbraio 1950, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Borgo San Lorenzo (Firenze);
Visto il decreto Ministeriale in data 30 giugno 1950, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Borgo San Lorenzo, nell'ordine come appresso indicato:

1. Firenzuoli Alberto . . . 98,01 su 132
2. Brunetti Giulio . . . 93,93 »
3. Abbaticchio Pietro . . . 89,86 »
4. Palin Ottavio . . . 88,52 »
5. Cappello Agostino . . . 87,90 »
6. Balduzzi Luigi . . . 87,52 »
7. Milioni Arturo . . . 87 — »
8. Conte Paolo . . . 86,91 »
9. Lucarelli Carmine . . . 86,13 »
10. Seccia Giorgio . . . 86,01 »
11. Vasta Rosario . . . 85,50 »
12. Fassio Lorenzo . . . 85,33 »
13. Rianò Enrico . . . 85,27 »
14. Bitelli Camillo . . . 85,09 »
15. Troccoli Bernardino . . . 85 — »
16. Pianigiani Quintilio . . . 84,08 »
17. Pasqualis Marcello . . . 83,33 »
18. De Palo Vittorio . . . 82,64 »
19. Tusoni Romolo . . . 82,52 »
20. Fangani Giovanni . . . 82,20 »
21. Condemi Bruno . . . 82 — »
22. Visconti Lorenzo . . . 81,71 »
23. Russo Nazario Corr. . . . 80,52 »
24. Porazzi Angelo . . . 80,49 »
25. Zappa Agostino . . . 80,43 »
26. Ghiani Paolo . . . 80,26 »
27. Bodo Mario . . . 79,66 »
28. Costanzo Giuseppe . . . 78,45 »
29. Gaetani Leonida . . . 77,94 »
30. Lucchese Cosimo . . . 77,72 »
31. Ciccotta Luigi . . . 77,10 »
32. Bossolo Luigi . . . 76,97 »
33. Grossi Artemio . . . 76,95 »
34. Pracucci Giuseppe . . . 76,43 »
35. Spezia Roberto . . . 76 — »
36. Di Palma Leucio . . . 75,93 »
37. Bitetti Giuseppe . . . 75,79 »
38. Fisicaro Giovanni . . . 75,45 »
39. Galli Pietro . . . 75,04 »
40. Boeri Sergio . . . 74,80 »
41. Bottega Giovanni . . . 74,47 »
42. Zito Francesco . . . 73,70 »
43. Di Santo Angelo . . . 73,50 »
44. Germani Toselli Francesco . . . 72,66 »
45. Conte Egidio . . . 72,52 »
46. Loiacono Domenico . . . 72,50 »
47. Brunello Ugo Tito . . . 72,09 »
48. Satta Francesco . . . 71,39 »
49. Garella Antonio . . . 71 — »
50. Pieschi Antonio . . . 70,64 »
51. Giambitto Giuseppe . . . 69,77 »
52. Sclafani Ugo . . . 68,28 »
53. Romeo Attilio . . . 68,16 »
54. Procaccini Pietro . . . 67,47 »
55. Bonini Celso . . . 66,95 »
56. Carfagna Saverio . . . 65,50 »
57. Ferraro Vittore . . . 64 — »
58. Bottrighi Luigi . . . 63,95 »
59. Fiorica Alfonso . . . 62,50 »
60. Coverlizza Mario . . . 60,72 »
61. Rotondaro Vincenzo . . . 60,48 »
62. Romano Antonio . . . 60,36 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1950

Il Ministro: SCELBA

(3400)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.